

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

**RICORSO CON CONTESTUALE RICHIESTA CAUTELARE CON ISTANZA
DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Per le signore

1. **Ardagna Lorely nata a Salemi (TP) il 27.06.1995 c.f. RDGLLY95H67H700A;**
2. **Battaglia Gabriella nata a Palermo il 29.10.1994 c.f. BTTGRL94R69G273N;**
3. **Bono Caterina nata a Sciacca (AG) il 19.12.1978 c.f. BNOCRN78T59I533N;**
4. **Corica Patrizia nata a Termini Imerese (PA) il 07.11.1977 c.f. CRCPRZ77S57L112T;**
5. **Diesi Bernarda nata a Corleone (PA) il 03.03.1979 c.f. SDIBNR79C43D0097;**
6. **Fiorino Maria nata a Erice (TP) il 21.02.1975 c.f. FRNMRA75B61D423P;**
7. **Marsala Sebiana nata a Ribera (AG) il 14.12.1985 c.f. MRSSBN85T54H269N;**
8. **Miceli Patrizia nata a Ribera (AG) il 25.07.1972 c.f. MCLPRZ72L65H269X.**

Tutte rappresentate e difese ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28 tel/fax 091545808. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC:

studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – ORA MIM**, nella persona del Ministro *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo.

- **L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO – AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI – U.O CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo.

E NEI CONFRONTI

Della sig.ra ROSITA PROVENZANO nata a Palermo il 27.12.2001 c.f. PRVRST01A67G273Z residente in via F. Crispi n. 54 Partinico (PA)

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- Del bando di concorso reso pubblico nei modi di legge dall'Università degli Studi di Palermo – prot. 58001 del 09/04/2024 – Rep. Decreti n. 2754/2024 - relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – IX CICLO – ANNO ACCADEMICO 2023/2024 (cfr. **all.2**).

- Della rettifica e integrazione del bando – prot. 63445 del 16/04/2024 – Rep. Decreti n. 3375/2024 (cfr. all. 2).

- Della graduatoria afferente agli esiti delle prove preselettive del 10.05.2024 per la scuola secondaria di secondo grado – IX ciclo A.A. 2023/2024 nella parte in cui non risultano ammesse le odierne ricorrenti (cfr. **all. 3**).

- dei verbali - non conosciuti - della Commissione di concorso nella parte in cui si escludono i ricorrenti dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta;

- - ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti;
- **Nonché per l'annullamento** di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi

NONCHÉ PER

La declaratoria in via cautelare del diritto dei ricorrenti ad accedere alle prove selettive scritte, nonché, al superamento delle medesime, al percorso di tirocinio formativo attivo per il sostegno, anche in soprannumero.

NONCHÉ PER

La condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al percorso di tirocinio formativo attivo per il sostegno anche in soprannumero

FATTO

Il MIM con Decreto Ministeriale n. 583/2024 (cfr. **all. 1**) ha autorizzato l'avvio, per l'anno accademico 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Ai fini dello svolgimento delle prove di selezione, il precisato decreto così statuiva sul punto: “ *Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto interministeriale*

7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.

Conseguentemente, con bando del prot. 58001 del 09/04/2024 – Rep. Decreti n. 2754/2024 (cfr. all.1), per il corso-concorso in oggetto, l'Amministrazione procedente ha previsto l'espletamento di una prova preselettiva (cfr. **all. 2**).

In particolare, il citato bando, all'articolo 6, pagina 8/19, in assoluta violazione di legge e delle disposizioni di cui all'allegato n. 1, in merito alle prove preselettive di accesso così stabiliva: *è ammesso alla prova scritta di cui al comma 2, lettera b, del presente articolo un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili messi a bando. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo dei non ammessi.*

E ciò a prescindere dal punteggio conseguito alla prova preselettiva.

Appare fin da subito evidente già in punto di fatto che lo strumento utilizzato per accedere alle immatricolazioni ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno che garantiscono l'abilitazione all'insegnamento, programmati a livello nazionale, non risulta idoneo a selezionare davvero i soggetti più meritevoli presenti nel territorio nazionale, rendendosi, pertanto illegittimo in quanto in contrasto col fondamentale principio che regola i concorsi pubblici: il PRINCIPIO MERITOCRATICO.

Ma vi è di più e molto!

Con avviso relativo alla prova preselettiva è stato reso noto il diario della prova preselettiva calendarizzata per la data del 10.05.2027.

Le odierne ricorrenti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando, hanno svolto la prova preselettiva nella data del 10.05.2024.

Pur tuttavia, del tutto incomprensibilmente sono risultati ammessi alla prova scritta per la Scuola Secondaria di II Grado n.625 candidati che hanno riportato una valutazione pari o superiore a 25.00 (cfr. **all. 3**).

Invero, l'allegato 3, afferente evidenza che: *Si pubblica di seguito l'esito della prova preselettiva di giorno 10/05/2024. Superano la prova coloro che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 25.*

Da tali graduatorie endoprocedimentali, odiernamente impugnate, è emerso che solo coloro che avevano riportato un punteggio pari o superiore a 25.00 sono passati, mentre le odierne ricorrenti che hanno riportato un punteggio pari a 24.50 non sono state ammesse.

Le ricorrenti, come sopra identificate, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando per accedere al t.f.a. sostegno relativo alla **Scuola secondaria di II GRADO**, hanno partecipato alla preselezione che si è svolta in **contemporanea con le altre università** in data 10.05.2024.

Pur tuttavia le stesse risultano escluse dalle prove scritte poiché hanno raggiunto un punteggio di 24.5.

Orbene, come indicato in graduatoria sono stati ammessi alla prova scritta i partecipanti con punteggio pari a 25. Pertanto, L'ateneo Palermitano ha previsto una soglia minima di sbarramento, diversamente da quanto fatto negli altri atenei generandosi una grave disparità di trattamento

Ad esempio, presso l'Università degli Studi di Milano risultano ammessi tutti coloro che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 23,00 (cfr. **all. 4**).

Analogamente per l'Università degli Studi di Cassino. Sono passati anche candidati con punteggio pari o superiore a 21 (cfr. **all. 5**).

Stessa sorte per l'Università di Roma, Enna, Napoli (cfr. all.ti **6,7,8**).

Impedire ad un aspirante docente, di partecipare a tale percorso formativo sol perché, per mera casualità, ha partecipato in una Università piuttosto che in un'altra appare palesemente discriminatorio e non conforme alla Costituzione ed alla CEDU.

Ecco perché, come bene aveva evidenziato il Consiglio di Stato: *“una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno, non può che residuare l'unica opzione della graduatoria unica, e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi”* (Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 3541/12).

A ciò si aggiunga che in sede di correzione degli elaborati alla presenza dei testimoni designati dalla Commissione e dal Coordinamento amministrativo veniva comunicato e verbalizzato un punteggio minimo di 24.5 per poter sostenere la prova scritta (cfr. **all. 9**).

Punteggio successivamente rettificato in 25.00. In ragione di ciò inviano mail al responsabile del corso di Specializzazione al fine di ottenere chiarimenti (cfr. **all. 9**).

Ciò in quanto l'ammissione ai corsi per il TFA SOSTEGNO è avvenuta sulla base di **diverse graduatorie formate da ogni singolo Ateneo**; I ricorrenti, come sopra identificati, in conseguenza della soglia di sbarramento determinata dalla parte resistente sono stati esclusi dal prosieguo della selezione concorsuale, a seguito della immotivata decisione di ammettere alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio rispetto ai posti disponibili e non di tutti i candidati che avevano superato la prova preselettiva con un punteggio finale pari o superiore a 21.30, motivo per cui non sono stati ammessi a sostenere le prove scritte.

La previsione del BANDO è ILLEGITTIMA in quanto comporta una disparità di trattamento tra candidati che hanno svolto le prove in Università diverse.

Si è venuta, pertanto, a creare una disparità di trattamento tra candidati dei vari atenei che ha visto il superamento della prova preselettiva

Tale esclusione è, tuttavia, profondamente illegittima e ingiusta in quanto le modalità di espletamento della prova preselettiva, sono apparse sin da subito poco cristalline, generando non pochi dubbi circa la regolarità della stessa, sotto diversi profili e attirando la massiccia attenzione dei mass media, i quali, sulla base delle innumerevoli segnalazioni ricevute, hanno cercato di far luce sulla prova concorsuale. Nella descritta fase delle prove preselettive, infatti, si sono manifestate varie problematiche, rispetto alla gestione del concorso, in capo all'Amministrazione resistenti che possono aver influito negativamente sull'esito della prova preselettiva non essendo state poste in essere tutte le accortezze necessarie ad un regolare ed ordinato, oltre che controllato, svolgimento delle prove stesse.

Per tornare alla fattispecie in esame, quindi, sono illegittimi gli atti impugnati nonché le successive graduatorie, nella parte in cui, a fronte di un test disciplinato in maniera conforme per tutte le università, somministrato nella stessa data e consentendo ai partecipanti la possibilità di cimentarsi un'unica volta, non dispongano la conseguente ammissione dei candidati nelle varie Università sulla base di un'unica graduatoria. Totalmente differente, al contrario, sarebbe il caso in cui Ministero e le Università avessero optato per singole prove differenti, in giorni diversi e con diversi metodi di selezione. La scelta di prove strutturate in maniera conforme su tutto il territorio nazionale e negli stessi giorni da vita all'irreversibile opzione per l'attivazione di un'unica graduatoria. **Tra questi principi, come viene contestato, manca quello dell'introduzione di un'unica graduatoria nazionale per la gestione delle ammissioni ai corsi banditi dalle singole Università.** Nel caso dei corsi di laurea di medicina la questione circa la legittimità o meno di gestire il concorso a mezzo graduatorie locali o nazionali, era stata rimessa alla Corte Costituzionale da parte del

Consiglio di Stato dubitando della legittimità costituzionale (Sez. VI, ord. n.3541/12) dell'art. 4 della L .n. 264/99.

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2013, n. 302, ha dichiarato l'inammissibilità della questione sollevata in ragione della **mancata previsione normativa circa l'onere di provvedere alla redazione di graduatorie locali anziché di un'unica nazionale**. Secondo la Corte, in particolare, non essendovi alcuna previsione normativa che prevedesse, in maniera insuperabile e categorica, l'imposizione al Ministero della graduatoria locale anziché di quella unica nazionale, la decisione, di fatto operata dal Ministero, per le graduatorie locali, poteva e doveva essere contestata esclusivamente a mezzo impugnativa degli atti amministrativi esecutivi del disposto normativo (D.M., bandi e graduatorie) innanzi al G.A.

Gli atti impugnati, pertanto, sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione cautelare dei loro effetti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. n. 487/1994 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COSTITUZIONE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO MERITOCRATICO CHE STA ALLA BASE DI TUTTE LE SELEZIONI PER PUBBLICO CONCORSO EQUINDI DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. NONCHE' IN RELAZIONE AL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE.

Gli odierni ricorrenti, avendo ottenuto un punteggio di gran lunga superiore a quello di 21/30, previsto dalla normativa in esame per ottenere la idoneità, sono stati esclusi dalle successive fasi concorsuali. Come meglio spiegato in fatto, invero, a causa della ulteriore

soglia di sbarramento prevista dal bando in esame (25), consistente nel contingentamento del numero di ammessi alle successive fasi concorsuali, non sono stati ammessi alla seguente prova (questa volta selettiva) prevista dal concorso. In tal modo, l'Amministrazione ha solo apparentemente applicato quanto sancito dal D.P.R. n. 487/1994 **secondo cui la prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore ai 21/30, salvo poi specificare che si sarebbe consentito il superamento della prova preselettiva a:** *“il doppio dei candidati rispetto al numero previsto dal bando, più tutti coloro che hanno conseguito il risultato dell'ultimo degli ammessi”*. In concreto, invece, la P.A. – prevedendo un contingente massimo di persone da far passare alla prova selettiva – **ha generato un doppio sbarramento**, determinando, nei fatti, uno sfortimento ingiustificato all'accesso alle successive fasi concorsuali. Lo sbarramento risulta ingiustificato ed irrazionale sotto diversi profili. Da un lato, infatti, la funzione della fase preselettiva di ogni concorso è quella di sfoltire la platea dei concorrenti, risultato che si raggiunge individuando una soglia di idoneità che occorre superare per passare alle successive fasi concorsuali. In tale ottica, a nulla serve invece la seconda soglia di sbarramento posto che la fase preselettiva, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale, non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi. E la decisione di inserire una seconda soglia di sbarramento appare irrazionale in quanto se il raggiungimento del punteggio minimo legale attesta già il possesso dei requisiti di idoneità in questione, tutti i candidati che abbiano raggiunto la soglia minima devono essere ammessi alla fase successiva. Dal superamento di tale soglia discende, dunque, il diritto a essere ammessi alla fase successiva, senza che ciò possa essere precluso dalla previsione di un limite quantitativo al numero degli idonei. Dall'altro, preme segnalare che il fissare una soglia di sbarramento unica individuando un punteggio da raggiungere per passare alla fase successiva determina degli effetti, sotto il profilo del favor participationis, molto

differenti rispetto all'agganciare l'ammissione alla fase successiva ad un contingente di persone che ottengono il miglio risultato. **Le due modalità non sono affatto omogenee:**

- mentre quella adottata dall'Amministrazione (e qui contestata) fornisce risultati diversi per ogni diversa selezione (nel senso che, a seconda dei partecipanti, un concorrente che consegua il voto minimo potrebbe superare la pre-selezione, ma potrebbe anche restare escluso dalle fasi successive (dipendendo dagli esiti dei suoi concorrenti), - il criterio adottato dalla legislazione in materia, quello di ammettere alla successiva fase solo coloro che avessero ottenuto almeno 21/30, fornisce risultati costanti in quanto un concorrente che consegua il voto minimo di certo supererà la pre-selezione e potrà sostenere le prove da cui dipenderà l'esito finale.

Viceversa, l'esistenza di limitazioni quantitative impedisce di stabilire con certezza quale sia la soglia d'idoneità necessaria a superare la prova. Quest'ultima, infatti, non potrebbe essere determinata ex ante, variando ogni volta in relazione al livello di preparazione dei candidati. Pertanto, in un caso, l'ammissione alla prova selettiva dipende dal numero di concorrenti e dal loro grado di preparazione, dall'altro, invece, dipende esclusivamente dal livello di preparazione del candidato. Tale seconda soluzione è quella che sembra più conforme a raggiungere i risultati che l'Amministrazione si prefigge nell'utilizzare lo strumento della preselezione. E invero, dalla lettura costituzionalmente orientata della disciplina regolante la materia, emerge chiaramente l'illegittimità di tale scelta secondo la giurisprudenza. Così come statuito dal Consiglio di Stato, in relazione alla tematica del c.d. numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari, *“l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla*

un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

*“Va poi evidenziato che, svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, **per una sola graduatoria (one shot)**, con l’effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo. Questo è del tutto contrario alla logica del concorso unico nazionale. In tal modo non solo si lede l’eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall’art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, Carta europea dei diritti dell’uomo protocollo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (a tenore del quale “il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno”, nonché, limitatamente alle materie di competenza dell’Unione europea, dall’art. 14 della Carta di Nizza, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, ma si lede anche il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l’esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza consentire alle Università la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)”.*

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia universitaria, ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti

ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio sulla base di un criterio meritocratico.

“Non si tratta, poi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno in tutti gli Atenei italiani, non può che residuare l’unica opzione della graduatoria unica [d’Ateneo], e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi Basti pensare che se ci fosse la graduatoria nazionale non vi sarebbero affatto Università con ammessi con zero punti ed altri fuori con oltre 21 punti altrove e soprattutto, non vi sarebbero, già sin dopo la prima prova su 3 posti che rimangono vacanti.

In questa sede, dunque, **si deduce circa l’irragionevolezza ed illegittimità di una soglia unica nazionale applicata a situazioni differenziate.**

Si può, in particolare, discutere e valutare la ragionevolezza di una soglia ove, per tutti i contendenti, il test è identico così come il numero dei partecipanti e la loro preparazione, ma giammai quando, come nella specie, Tizio è più fortunato rispetto a Caio per aver scelto di partecipare a Roma anziché a Messina in ragione dell’impossibilità *ex ante* di prevedere il livello di difficoltà dell’una e dell’altra prova ed il numero dei contendenti in questa o quella sede. **La selezione, difatti, nella specie, non è stata dettata dalla competizione nei confronti degli altri partecipanti presso la medesima sede per accaparrarsi uno dei posti disponibili in ragione del punteggio ottenuto** e stante la non capienza per tutti gli aventi diritto pur in possesso dei titoli di accesso, **ma dal fatto esterno e casuale della soglia che ha inciso in maniera decisiva sugli esiti concorsuali.** Ove, dunque, i compilatori avessero ritenuto di imporre una soglia nazionale di ammissione avrebbero, parimenti, dovuto optare per la somministrazione unitaria del test non solo nella stessa data ma anche dello stesso identico contenuto. Non avendovi

provveduto, la soglia è, per ciò solo, illegittima perché non attinente e non congrua rispetto all'effettiva prova somministrata.

La Corte costituzionale ha evidenziato che il principio tutelato dall'art. 3 in parola è espressione di un generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento che deve essere rispettato anche dalle disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi. Tali disposizioni, quando abbiano un contenuto irrazionale e penalizzante, non superano il giudizio di compatibilità con la citata norma costituzionale (cfr.: T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 30 giugno 2001, Sent. n. 432). Ciò perché il sistema del concorso costituisce la procedura tipica ed ordinaria per l'assunzione nei pubblici impieghi, in tal modo essendo rispettato anche l'art. 51 della Costituzione, recante il principio di uguaglianza per l'accesso ai pubblici uffici e dell'obbligo di selezione finalizzata all'ottenimento della migliore scelta per la p.a. (cfr.: Consiglio Stato, sez. V, 4 agosto 2000, Sent. n. 4311; Consiglio Stato, sez. V, 4 novembre 1996, Sent. n. 1307). Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'art. 51 Cost., nel demandare al legislatore la fissazione dei requisiti in base ai quali tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici, non intende certamente sottrarre tale potere a qualsivoglia sindacato di legittimità sotto il profilo della congruità e della ragionevolezza delle limitazioni previste. (cfr.: Corte costituzionale, 31 marzo 1994, n. 108).

È evidente come, nel caso di specie, non vi sia alcuna razionale giustificazione per la limitazione operata, basata su un'irrazionale ed inspiegabile violazione, non solo delle citate norme costituzionali, ma anche della disposizione di cui all'art. 400 – comma XI – del D.LGS. 297/94.

Non v'è dubbio, pertanto, che, nel caso di specie, vi sia stata una chiara lesione di tali principi, e l'agere amministrativo abbia compromesso in maniera irrimediabile il rispetto dei principi d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ed abbia operato una chiara discriminazione in danno dei ricorrenti. Per quanto detto, appare evidente che

i provvedimenti impugnati siano in contrasto con gli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, con i principi di uguaglianza e parità di accesso al lavoro pubblico, di concorsualità, di parità di trattamento e di buon andamento ed imparzialità della p.a. (cfr.: TAR Lazio, Roma, sez. II, 7 febbraio 2001, Sent. n. 932).

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 1 E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 E DELL'ART. 33 COST. ESORBITANZA NORMATIVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO Decreto n. 583 del 29 marzo 2024 CON CUI IL MINISTERO HA AUTORIZZATO L'AVVIO, PER L'ANNO ACCADEMICO 2023/2024, DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO.

Parte ricorrente si duole di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova di concorso, tanto elevata (come dimostra il fatto che altrove si è ottenuto l'accesso anche con punteggi più bassi) da costituire non tanto "l'assicurazione di un "minimum" di capacità e meritevolezza dei candidati" (v. ordinanza TAR Lazio, III bis, dell'11 novembre 2011, n. 4204, in tema di soglia minima imposta di 20 punti), quanto piuttosto un ostacolo e quindi un disincentivo all'esercizio del diritto allo studio e alla formazione professionale di parte ricorrente.

In ragione del fatto che la L. n. 264/99 e il D.M. 249/10 quale fonte regolamentare sovraordinata, non prevede affatto un contingentamento degli accessi sulla base del punteggio ma, esclusivamente, in relazione alle strutture disponibili si da consentire agli specializzandi standard formativi minimi, non v'è dubbio che gli atti impugnati siano illegittimi, mancando una fonte normativa che li legittimi.

Ma vi è di più e molto!

Il Decreto n. 583/2024 con cui il Ministero ha autorizzato l'avvio, per l'anno accademico 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, non prevedeva alcuna soglia minima di sbarramento per quanto riguarda la prova pre selettiva, il superamento della quale era presupposto indispensabile per l'accesso alla prova scritta. I singoli Atenei, però, nei bandi con i quali si è dato avvio alla procedura di reclutamento per il TFA sostegno hanno stabilito che potevano accedere alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili, a prescindere dal punteggio conseguito alla prova pre selettiva.

Ed invero, il MIM, al fine garantire parità di trattamento dei partecipanti alla procedura concorsuale avrebbe dovuto prevedere la predisposizione di una graduatoria unica nazionale dei punteggi conseguiti. La scelta dell'Ateneo da parte dei candidati che avevano conseguito un punteggio utile per essere ricompresi nei posti disponibili, sarebbe dovuta avvenire secondo le modalità dell'interpello. In pratica, redatta la graduatoria il MIM avrebbe potuto convocare i singoli candidati che, volta per volta, avrebbero potuto scegliere l'Ateneo nel quale partecipare alle prove concorsuali. Inoltre, il principio dell'interpello avrebbe consentito di dare assoluta prevalenza ad un criterio meritocratico di scelta dell'Ateneo fondato sul punteggio conseguito alla prova pre selettiva.

Orbene, in palese violazione del principio di non discriminazione e dell'unico criterio meritocratico su cui dovrebbe fondarsi una procedura concorsuale, è stato ammesso a partecipare alla prova scritta anche un candidato che aveva conseguito punteggio zero, mentre i ricorrenti sono stati esclusi dal concorso pur avendo totalizzato punteggio pari o superiori a 21.5.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E

CONTRADDITTORIETÀ. SULL'ILLEGITTIMITÀ DI UNA SOGLIA NAZIONALE A FRONTE DI DIFFERENTI TEST LOCALI.

La soglia “pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi” è fissata a livello nazionale dal D.M. 92/19 riprendendo il D.M. 249/10 in tema di T.F.A. che, per i corsi di specializzazione sul sostegno, nulla aveva previsto. In quel caso, tuttavia, la soglia di sbarramento fissata a livello nazionale rispondeva ad una ratio legata alla prova unica nazionale sulla base di test somministrati, per tutti gli Atenei, dal MIUR. Qui, invece, siamo innanzi ad una prova one shot che si svolge in tutti gli Atenei d'Italia nella medesima data e non consente, quindi, per la stessa classe di concorso di provare il test in più sedi ma con una prova che è decisa, a livello locale, dagli Atenei. In altre parole ogni Ateneo ha la sua prova ma si applica, per tutti, una medesima soglia. Si assiste, dunque, al fenomeno in base al quale vi sono Atenei ove il numero dei partecipanti è molto alto, in cui la soglia “pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi” ha dato vita ad un punteggio di ammissione parimenti alto e viceversa. In questa sede, dunque, si deduce circa l'irragionevolezza ed illegittimità di una soglia unica nazionale applicata a situazioni differenziate.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 264 DEL 1999 E DEI SUOI PRINCIPI INFORMATIVI. VIOLAZIONE DEL CONCETTO DI PROGRAMMAZIONE E DELLA RATIO DELLA LEGGE 264.CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 3, 33 E 34 COST. DELLA L.N. 107/15 E DEL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42 E NEL CASO DI LEGITTIMITÀ DEL DECRETO IMPUGNATO ECCEZIONE DI COSTITUZIONALITÀ.

SUGLI ILLEGITTIMI EFFETTI DELLA MANCATA COPERTURA DI TUTTI I POSTI IN PUNTO DI PROGRAMMAZIONE: L'ILLEGITTIMITÀ DEL

DIVIETO DI ISCRIZIONE DEGLI IDONEI PRESSO ALTRI ATENEI IN PRESENZA DI POSTI DISPONIBILI.

La legge 264 del 1999 all'art. 1 prevede che “*Sono programmati a livello nazionale gli accessi: (...) b)*”; il concetto di una accurata programmazione è poi ripreso all'art. 2 ove si ribadisce che “*Sono programmati dalle università gli accessi...*” e ancora al comma 2 del predetto articolo. È chiaro, pertanto, che tutto l'impianto normativo è centrato sul concetto di PROGRAMMAZIONE, dal “titolo” sino ad una specifica elencazione dei criteri dell'art. 3.

Le Direttive della Comunità Europea (tra le altre 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978; 78/687/CEE del Consiglio, di pari data; 78/1026/CEE del Consiglio) al fine di garantire il reciproco riconoscimento negli Stati - membri dei titoli di studio universitari e l'esercizio del diritto di stabilimento e la libera circolazione dei professionisti, esigono che i vari Stati garantiscano adeguati standard formativi minimi nei rispettivi corsi di formazione. I superiori principi, evidentemente, devono essere estesi ai posti liberi come quelli che rimarranno a seguito della graduatoria della procedura concorsuale. La scelta, inoltre, appare difforme ai principi ed allo spirito di altre norme e D.M. (496/16) che sempre in materia scolastica hanno consentito lo scambio interregionale (qui inter Ateneo) degli idonei.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 264 DEL 1999 E DEI SUOI PRINCIPI INFORMATIVI. VIOLAZIONE DEL CONCETTO DI PROGRAMMAZIONE E DELLA RATIO DELLA LEGGE 264. CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 3, 33 E 34 COST., DELLA L.N. 107/15 E DEL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42 E NEL CASO DI LEGITTIMITÀ DEL DECRETO IMPUGNATO ECCEZIONE DI COSTITUZIONALITÀ.

Pare che sia illegittimo per violazione di legge e mancanza di copertura normativa la scelta di non ricoprire tutti i posti programmati e disponibili anche a fronte di idonei aliunde selezionati. “I criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del *numerus clausus* non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa” (C. Cost., 27 novembre 1998, n. 383). Non v'è dubbio, dunque, che i provvedimenti impugnati sono illegittimi mancando una fonte normativa che li sostiene e che conferma che in presenza di posti liberi e in caso di superamento della soglia presso altro Ateneo è possibile lasciare posti vacanti. Diversamente opinando la norma (L.n. 264/99) sarebbe “tacciata” di incostituzionalità e non risponderebbe ai criteri tracciati dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 1998 che ha delimitato i casi e i motivi che determinano la legittimità del *numerus clausus*.

VI. SEGUE: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA UNIVERSITARIA SOTTO PIU' APPROFONDITI PROFILI. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 9, 33 E 34 COST. ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E SVIAMENTO.

La determinazione dell'Ateneo è illegittima, peraltro, in quanto è nelle sue competenze, e non in quelle ministeriali, provvedere sullo scorrimento della graduatoria.

Nessuna disposizione ministeriale in tema di programmazione, infatti, potrebbe far rinunciare l'Ateneo “dall'esercizio di una sua potestà e l'università ha quindi motivato, in maniera illegittima, il provvedimento impugnato, non avendo peraltro fatto riferimento a nessun altro ostacolo all'accoglimento dell'istanza di trasferimento” se non alle ragioni di programmazione definite come è noto in ambito ministeriale (Cons. Stato, Sez. II, par. 20 aprile 2011, n.1555) peraltro nel caso di specie ampiamente rispettate.

L'Ateneo, quindi, preso atto delle vacanze oramai definitivamente acquisite, avrebbe dovuto decidere, motu proprio, se mettere a scorrimento o meno tali vacanze senza alcun riguardo alle indicazioni fornite dal MIM.

VI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 487/1994 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO E ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER STRARIPAMENTO.

In sede di correzione degli elaborati alla presenza dei testimoni designati dalla Commissione e dal Coordinamento amministrativo veniva comunicato e verbalizzato un punteggio minimo di 24.5 per poter sostenere la prova scritta.

Punteggio successivamente rettificato in 25.00. In ragione di ciò inviano mail al responsabile del corso di Specializzazione al fine di ottenere chiarimenti (cfr. all.9).

La graduatoria della prova preselettiva risulta del tutto falsata a causa della concatenazione di tre gravi illegittimità che hanno caratterizzato lo svolgimento dei turni di prova preselettiva: - carenza totale dei controlli all'ingresso e massiccio utilizzo di strumentazione telefonica; - conseguente diffusione delle domande tra i candidati, con ovvia penalizzazione di coloro che hanno svolto il test per primi; Le illegittimità, così sommariamente descritte, hanno determinato la totale irrazionalità degli esiti della prova.

Nel corso della prova preselettiva non sono stati in alcun modo rispettati i principi cardine di par condicio e buon andamento né è stata garantita, con le opportune misure, l'imparzialità della selezione. La distorsione della par condicio dei candidati ha gravemente falsato la correttezza dei risultati della preselezione, alterando i risultati del concorso e comportando un danno grave ed irreparabile in capo a tutti i candidati che sono stati ingiustamente esclusi. La giurisprudenza amministrativa, infatti, è univoca nel ritenere che la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa nel rispetto della par condicio di tutti i ricorrenti viene garantita allorché l'Amministrazione garantisca

la segretezza a la originalità dei quesiti somministrati ai partecipanti ad una selezione pubblica. Si rileva a tal fine che, tale andamento anomalo non consente in alcun modo a parte ricorrente di poter provare che, ove le domande non fossero state identiche fra tutti i giorni e ove le domande non fossero state divulgate, i ricorrenti avrebbero con certezza superato la prova. Sul punto vanno però condivise le considerazioni sviluppate da diverse Autorità giudiziarie amministrative, a mente delle quali la conseguenza di ritenere irregolare la prova concorsuale implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave "vulnus" del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione.

Sicché è ragionevole, per come richiesto in questa sede, di accogliere il gravame limitatamente alla posizione del ricorrenti, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL DPR 9 MAGGIO 1994 N. 487 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO, NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il DPR n. 487/1994 sancisce che il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità. L'art. 13, commi 1 e 3, del DPR n. 487/1994 disciplina il comportamento al quale sono tenuti i partecipanti al concorso pubblico, nonché, al comma 5, i doveri di sorveglianza cui sono tenuti i membri della commissione.

Pertanto, è necessario applicare in maniera estensiva il DPR n. 487/1994, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica che connota l'epoca odierna, e ritenere che la presenza di smartphone all'interno delle aule.

Tale modus operandi ha determinato una patente violazione dei principi di trasparenza e par condicio fra concorrenti. E invero, grazie all'uso indiscriminato di apparecchiature elettroniche alcuni concorrenti hanno ovviamente avuto condizioni di svolgimento della prova migliori rispetto agli altri.

ISTANZA CAUTELARE.

Alla luce di quanto articolato e dedotto nelle pagine che precedono, appare evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso. Quanto al *periculum in mora* è evidente che ai ricorrenti viene (e verrà senz'altro) inibita la partecipazione alle prove selettive finalizzate all'ammissione del corso T.F.A. Sostegno. Considerata l'estrema celerità che l'Amministrazione intende imprimere a tale procedura, l'emananda sentenza di merito sarà emessa a prove già espletate e, dunque, non sarà utile a soddisfare l'interesse degli istanti a sostenere le prove medesime in condizioni di parità con gli altri candidati. *Medio tempore*, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente alla seconda prova scritta, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di partecipare.

Tale misura, peraltro, verrebbe a tutelare non solo ovviamente l'interesse dei ricorrenti, ma anche, volendo operare la dovuta comparazione, l'interesse dell'Amministrazione, apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento

del ricorso abbia efficacia demolitiva della procedura concorsuale. Non sussiste, pertanto, alcun danno per le Amministrazioni intimete che, piuttosto, garantendo a parte ricorrente la partecipazione alle prove concorsuali, eviterebbe di incorrere in successive declaratorie di illegittimità con eventuale annullamento dell'intera procedura

L'esistenza dei precedenti identici, inoltre, consente di avere sufficienti ragioni di fumus per aspirare a tale ammissione (Sez. III bis, **21 marzo 2013, n. 1301**; sentenza n. 11445/17; Cons. Stato, Sez. VI, n. 5546/17).

In fattispecie identica la S.V.E. ha già adottato analoghi provvedimenti chiarendo che *“sussistano i presupposti per l'accoglimento della predetta istanza, ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di cui trattasi, fermo ed impregiudicato l'indirizzo della sezione, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ciascun concorrente, in ordine all'acquisizione del titolo necessario per svolgere funzioni di sostegno didattico” (decreto n. 2442/19).*

Il provvedimento, peraltro, consente la mera partecipazione alla seconda prova scritta anche mediante la predisposizione di prove suppletive, senza procurare alcun disagio organizzativo all'amministrazione in considerazione del fatto che a breve inizieranno i corsi e gli istanti ben si potrebbero inserire una volta terminate le prove.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, relativi alle ammissioni ai corsi di laurea, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293) e, appena due anni orsono, sempre il Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), accordò la misura cautelare dell'ammissione con riserva, rilevando *“che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione”* (ord. n. 6305/05) e *“che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito”* (ord. n. 351/06). Diversi T.A.R., inoltre, hanno disposto analoghe ammissioni con riserva (T.A.R. Catania, ord. 15

dicembre 2009, n. 1751, Tar Calabria, sede di Catanzaro, 4 dicembre 2009, n. 950, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ord. 10 dicembre 2009, n. 2820).

Tutto ciò premesso, alla luce dei suesposti motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e, tra questi, in via principale del diniego di ammissione alla seconda prova utile per accedere al corso di TFA sostegno cui aspirano i ricorrenti e solo in via subordinata in relazione a tutti gli atti del concorso impugnati, solo per quanto di interesse dello stesso, voglia:

- 1) **In via cautelare** sospendere i provvedimenti impugnati, **nel merito** annullare i provvedimenti impugnati nelle parti in cui non consentono l'ammissione alla prova scritta utile per accedere al corso di TFA sostegno prescelto.
- 2) **Sempre in via cautelare** e urgente, ammettere e conseguenzialmente immettere le ricorrenti alla prova scritta, a tutti gli effetti, con riserva, in soprannumero e fino alla definizione del giudizio, e/o adottare ogni e più opportuno ulteriore provvedimento di carattere cautelare, ivi inclusa l'ammissione diretta al corso *de quo* ovvero anche disponendo eventuale sessione suppletiva per lo svolgimento delle successive prove scritte e orali per la piena ed adeguata tutela della posizione soggettiva azionata dalle ricorrenti.
- 3) **in via ancora ulteriormente gradata**, solo ove non risulti praticabile il risarcimento in forma specifica dell'ammissione di parte ricorrente alla seconda prova utile per accedere corso di TFA cui aspira, voglia condannare le Amministrazioni intimare, ciascuno per le proprie competenze, al risarcimento di tutti i danni cagionati.
- 4) **Condannare** le Amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica e conseguenzialmente ammettere parti ricorrenti alla successiva prova scritta

per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico TFA Sostegno IX ciclo, ovvero l'ammissione diretta al corso de quo ovvero anche disponendo eventuale sessione suppletiva per lo svolgimento delle successive prove scritte e orali per la piena ed adeguata tutela della posizione soggettiva azionata dai ricorrenti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti – candidati al IX ciclo TFA 2023/2024- si formula istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex artt. 41, comma 4 e 49, comma 3 cpa, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito, anche per il tramite dei siti *web* dell'Università degli Studi di Palermo. Come chiarito da codesto Ecc.mo TAR, infatti, il combinato disposto degli artt. 52, comma 2 c.p.a. e 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3 cpc, nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”, e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Si producono mediante deposito telematico i documenti meglio specificati in indice.

1. Decreto Ministeriale 583/2024;
2. Bando IX ciclo TFA del 09.04.2024; decreto n. 3375-rettifica-e-integrazione-bando-IX-ciclo-A.A.-2023-2024;
3. Esito prova preselettiva secondaria di secondo grado;
4. Graduatoria Milano;
5. Graduatoria Cassino;
6. Elenco ammessi Roma;
7. Elenco ammessi Enna;
8. Elenco ammessi Napoli;
9. Mail richiesta chiarimenti.

Si dichiara che ai fini della presente controversia è dovuto un contributo unificato pari ad € 650,00.

Palermo, 04.06.2024

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano